AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

PROCEDURA DI GARA AGGREGATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DELLE AZIENDE OSPEDALIERE DI MANTOVA E CREMONA (PRESIDIO OSPEDALIERO OGLIO PO)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

INDICE

1. OGGETTO ED IMPORTO DEL CONTRATTO
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
3. DURATA DEL CONTRATTO
4. NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI DELLA SICUREZZA
5. ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
6. PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO
7. TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE
8. RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA
9. CAUZIONE DEFINITIVA
10. DUVRI E COSTI DELLA SICUREZZA
11. PERIODO DI PROVA
12. PENALI E SANZIONI PER L'INADEMPIMENTO
13. FATTURAZIONE, TERMINI DI PAGAMENTO, INTERESSI MORATORI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
14. RISOLUZIONE E RECESSO
15. SUBAPPALTO
16. CESSIONE DEL CONTRATTO
17. CESSIONE DEI CREDITI
18. VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO
19. REVISIONE PREZZI
20. CONVENZIONI AI SENSI DELL'ART.26 DELLA LEGGE N.488/1999 E DELL'ART.1, COMMA 455 DELLA LEGGE N. 296/2006
21. FORME COLLETTIVE DI ACQUISTO
22. CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE
23. NORME DI RINVIO
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

ART 1. OGGETTO ED IMPORTO DEL CONTRATTO

1.1 OGGETTO DI GARA

L'Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova in aggregazione d'acquisto con l'Azienda Ospedaliera "Istituti Ospitalieri" di Cremona, indice, in qualità di Azienda Capofila del procedimento di aggiudicazione, una procedura di gara previa emissione di avviso pubblico, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata delle suddette Aziende Ospedaliere.
Il servizio verrà reso principalmente per i Presidi Ospedalieri di Mantova (Azienda Ospedaliera di Mantova) e Vicomoscano (Azienda Ospedaliera di Cremona), le prestazioni rese dall'operatore economico aggiudicatario sono estensibili, a discrezione della singola Azienda Ospedaliera, a tutte le strutture/plessi sanitarie/i facenti parte dell'assetto istituzionale della singola Azienda.
Il servizio, rientrante nella categoria generale n° 23 "Servizi di investigazione e di sicurezza.." di cui all'allegato II B del Codice dei contratti pubblici, viene affidato conformemente all'art. 20 del D.Lgs 163/06 e secondo i principi di cui all' art. 27 del D.Lgs 163/06, ed è disciplinato da tutte le prescrizioni richiamate nel presente Capitolato Speciale di Gara, Disciplinare di Gara, Lettera d'invito ed allegati.
L'Affidamento è a **lotto unico** ed indivisibile.

Nel dettaglio il servizio dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

Azienda Ospedaliera di Mantova

Il Servizio di Vigilanza verrà eseguito all'interno del Presidio Ospedaliero di Mantova attraverso l'impiego di n. 2 addetti alla sicurezza che effettuano turni di servizio h. 24 per 365 giorni dell'anno, comprese le giornate festive infrasettimanali e la domeniche.

L'orario di servizio sarà così articolato, in via indicativa:

a)1° turno, dalle 06.00 alle 14.00,
b)2° turno, dalle 14.00 alle 22.00,
c)3° turno, dalle 22.00 alle 06.00.

Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente da guardie particolari giurate dell'Istituto di Vigilanza che dovranno essere armate.

Tutti gli addetti alla sicurezza devono aver effettuato il corso di formazione in materia di lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi della

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

normativa vigente in materia, specifico per luoghi di lavoro a rischio elevato, della durata di almeno 16 h., acquisendo la relativa abilitazione rilasciata dal Comando provinciale VVF.
In particolare, i due operatori in servizio verranno inseriti nella "Squadra di presidio" di addetti alla lotta antincendio.
Tali operatori segnalano durante la loro normale attività di vigilanza al Responsabile del Servizio di Vigilanza Aziendale e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda (RSPP) le situazioni di rischio e, nel caso rilevino situazioni di emergenza, intervengono attivando le condivise procedure.
L'operatore economico fornirà e utilizzerà un'autovettura sempre presente presso l'Azienda. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo (guasto, rifornimento, revisione, etc), l'automobile non fosse disponibile nel Presidio Ospedaliero, l'impresa è tenuta a fornire un mezzo sostitutivo comunicando la sostituzione e i dati dell'autovettura sostitutiva al Responsabile del Servizio di Vigilanza interna dell'Azienda Ospedaliera.
Nell'arco dei 3 turni, gli operatori svolgono almeno n. 7 ispezioni complete del Presidio (2 nel primo, 2 nel secondo e 3 nel terzo).
Gli operatori, nell'arco dei tre turni, collaboreranno con il servizio di Portineria dell'Azienda e con il suddetto Responsabile del Servizio di Vigilanza Aziendale rispondendo tempestivamente alle chiamate del personale e recandosi nei luoghi in cui ve ne sia la necessità possibilmente entro 10 minuti dalla ricezione della chiamata.
Dovrà essere effettuato il controllo imparziale, nel rispetto della vigente normativa in materia, delle autovetture e degli automezzi sanitari e di ogni tipo di veicolo in uscita dall'Azienda con le modalità e le tempistiche indicate dalla Struttura Tecnico Economale e dei Servizi durante l'esecuzione del contratto.
Gli operatori in servizio dovranno allontanare i questuanti, venditori e qualunque altra persona che si fosse introdotta indebitamente nel Presidio Ospedaliero.
Controlleranno e monitorano i locali non utilizzati dall'Azienda che possono essere luogo di rifugio, bivacco e/o dormitorio, provvedendo ad allontanare gli intrusi anche con l'ausilio delle Forze dell'Ordine.
Gli operatori, su richiesta del Medico Psichiatra di Guardia, effettueranno tempestivi interventi mirati al contenimento dei pazienti da sottoporre al Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO). Il tempo massimo di risposta alle richieste di cui sopra è sempre di 10 minuti.
In caso di intervento presso l'Unità Operativa di Psichiatria l'addetto alla sicurezza, prima di entrare nel reparto in questione, dovrà depositare l'arma nel luogo individuato dal Responsabile della Sicurezza Aziendale.
Nel corso del primo turno (06.00- 14.00), oltre alle 2 ispezioni un addetto alla sicurezza controllerà gli accessi degli automezzi in entrata/uscita all'ingresso principale.
Nel corso del secondo turno (14.00 - 22.00), oltre a 2 ispezioni complete del Presidio Ospedaliero, gli addetti alla sicurezza dovranno verificare l'effettiva

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

chiusura delle porte/finestre delle varie Strutture secondo le indicazioni del Responsabile Aziendale della Vigilanza.
Gli operatori dovranno presidiare la chiusura dei locali ove si svolgono le principali operazioni di chiusura di cassa (a titolo esemplificativo: Centro Unico di Prenotazione e Poliambulatorio).
Nel corso del terzo turno (22.00 - 06.00), oltre alle 3 ispezioni complete del Presidio, gli operatori effettueranno un'attenta perlustrazione dei passaggi sotterranei del Presidio Ospedaliero al fine di rilevare qualsiasi attività anomala.
Gli operatori avranno, altresì, l'onere di presidiare con attenzione tutti i luoghi sensibili dell'Azienda Ospedaliera (a titolo esemplificativo: Pronto Soccorso, Magazzino della Struttura Farmacia, Centro Unico di Prenotazione, Strutture Laboratorio Analisi-Radiologia e Poliambulatori).
Al termine di ogni singolo turno, gli addetti alla sicurezza provvederanno a segnalare per iscritto eventuali anomalie e criticità riscontrate durante l'orario di servizio. Il documento sarà consegnato al Responsabile della Sicurezza Aziendale.

Servizio di vigilanza per le Strutture esterne afferenti al Presidio Ospedaliero di Mantova

Oltre all'attività prevista per il Presidio Ospedaliero di Mantova, l'operatore economico dovrà effettuare presso la Struttura di Neuropsichiatria Infantile, sita in v.le Piave-Mantova, una ispezione notturna per tutti i 365 gg annui ad orari diversi, compresi tra le ore 20:30 - 21:30. L'ispezione, finalizzata al controllo della chiusura delle porte e dell'attivazione dei relativi allarmi, avrà la durata di circa 10 min. e dovrà essere eseguita da una guardia particolare giurata non in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Mantova. L'allarme del Servizio sanitario in questione sarà collegato alla centrale operativa tramite combinatore telefonico ed in caso d'allarme l'operatore economico gestirà l'intervento.

Per la Struttura Psichiatrica C.R.A. – C.P.S. di v.le della Repubblica – Mantova, l'allarme del servizio in questione sarà collegato alla centrale operativa dell'operatore economico tramite combinatore telefonico. In caso d'allarme l'aggiudicatario dovrà gestire l'intervento con una propria guardia particolare giurata non in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Mantova, non prima di averlo comunicato al Servizio di Portineria dell'Ospedale.

Prestazioni accessorie al servizio

L'impresa dovrà garantire, oltre alle suddette prestazioni, le seguenti attività:
a)La trasmissione di una relazione mensile che descriva, nel dettaglio, tutti gli interventi effettuati nel mese di riferimento con l'indicazione del luogo, dell'orario e dell'agente/i in servizio.

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Tale relazione, che dovrà essere inviata, solo ed esclusivamente via e-mail, alla Struttura Tecnico Economale e dei Servizi, dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.
La relazione dovrà essere completata da un report contenente tutti i riscontri dei dispositivi segnatempo distribuiti nel Presidio Ospedaliero di Mantova, attestanti l'effettuazione delle ispezioni da parte degli operatori dell'impresa.
b)In caso di eventi straordinari (effrazioni, incendi, colluttazioni, etc…) verificatisi nel corso della prestazione del servizio, il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, designato dall'impresa in sede di offerta, dovrà comunicare l'accaduto con una dettagliata relazione scritta, inviata alla Struttura Tecnico Economale e dei Servizi entro e non oltre 24 ore dall'accaduto;
c)Fornitura di buste di sicurezza autosigillanti per la gestione delle chiavi secondo il fabbisogno del Servizio di Portineria;
d)Operatività degli addetti alla sicurezza nella gestione delle emergenze secondo quanto stabilito dalla Direzione Sanitaria Aziendale;
e)Attivazione/disattivazione del sistema semaforico su viale Lago Paiolo in caso di atterraggio e decollo dei velivoli sanitari presso l'elisuperficie all'interno del Presidio Ospedaliero di Mantova.

Azienda Ospedaliera di Cremona (Presidio Ospedaliero Oglio Po)

Il Servizio di Vigilanza verrà svolto all'interno del Presidio Ospedaliero "Oglio Po" sito presso il Comune di Vicomoscano.
Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente da guardie particolari giurate dell'Istituto di Vigilanza che dovranno essere armate.
Il servizio di vigilanza armata dovrà essere garantito da una Guardia Particolare Giurata dalle ore 22.00 alle 06.30 per tutti i giorni dell'anno, compresi i giorni festivi infrasettimanali e la domenica.

L'attività da prestare presso il Presidio Ospedaliero di Vicomoscano sarà la seguente:

- Ore 22.00: inizio turno – 1° giro di ispezione sul perimetro esterno del Presidio per la chiusura delle porte di accesso al Presidio Ospedaliero stesso e sui due piani del Presidio per la chiusura di tutte le porte dei servizi interni eventualmente rimaste aperte, verifica di anomalie riguardo la sicurezza della struttura ed allontanamento di eventuali visitatori che si sono intrattenuti all'interno della struttura;
- Ore 01.00: circa - 2° giro di ispezione per il controllo dello stato di normalità e per verificare che non siano state aperte porte precedentemente chiuse o vi sia la presenza di estranei;
- Ore 03.00: circa - 3° giro di ispezione;
- Ore 06.00: circa – 4° giro di ispezione e apertura delle porte di accesso al Presidio Ospedaliero per permettere agli operatori di prendere servizio

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

presso il reparti di assegnazione.
- Ore 6,30 fine turno .

Le ronde di ispezione prevedranno anche l'area esterna dei servizi generali.
Le ispezioni verranno effettuate senza entrare all'interno dei singoli locali salvo che ciò sia necessario:
-per lo spegnimento di impianti di illuminazione nei reparti/locali chiusi negli orari notturni;
-per accertare situazioni che facciano presupporre l'introduzione di estranei;
-per verificare minacce di incendi;
- per controllare eventuali situazioni di rischio e pericolo per i beni vigilati, anomalie alla struttura e agli impianti (compresa l'apertura delle singole finestre, che dovranno eventualmente essere richiuse).
Nel caso si verificassero situazioni anomale o di pericolo la guardia particolare giurata sarà tenuta a seconda della gravità e del rischio ad allertare, ove necessario, gli operatori interessati e/o le Forze dell'Ordine.
E', altresì, onere dell'operatore economico aggiudicatario vigilare sull'osservanza delle norme antifumo nelle aree comuni del Presidio Ospedaliero.
Nell'ambito delle attività che la guardia giurata particolare dovrà effettuare durante l'orario notturno sono compresi eventuali interventi su chiamata dei reparti ospedalieri, del Pronto Soccorso o del personale reperibile.
In caso di intervento presso l'Unità Operativa di Psichiatria la guardia giurata particolare, prima di entrare nel reparto in questione, dovrà depositare l'arma nel luogo individuato dalla Direzione Medica di Presidio.
In caso di situazioni non facilmente risolvibili o di problematiche gravi, la guardia particolare giurata dovrà mettersi in contatto, tramite il Servizio di Centralino, con il Medico di Guardia o con il Direttore Medico di Presidio reperibile ed eseguire le disposizioni eventualmente impartite.

Controllo accessi

La Guardia autorizzerà l'ingresso, fuori dagli orari di visita ai famigliari dotati di permesso, o previo accertamento telefonico con il reparto sanitario.

Attività durante la fase di stazionamento presso i locali della Portineria

Durante il servizio di vigilanza notturna la guardia giurata particolare stazionerà nel locale portineria del Presidio Ospedaliero. L'operatore economico aggiudicatario provvederà a dotarla di un telefono cellulare con il quale può essere rintracciata dal Servizio di Centralino, durante le ispezioni, in caso di necessità.

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Sia il Servizio di Portineria che di Centralino, sono dotati di un monitor che registra attraverso un sistema di videosorveglianza l'accesso alla struttura dall' area esterna dei servizi generali.
Pertanto la guardia notturna, durante lo stazionamento nel locale portineria, controllerà anche le immagini tramesse dal sistema di videosorveglianza e quindi di una parte dell'area esterna al Presidio Ospedaliero.
L'accesso principale del Presidio Ospedaliero è dotato di un videocitofono utile alla identificazione degli operatori sanitari reperibili, contattati in caso di emergenza dal Servizio di Centralino. La guardia particolare giurata avrà l'onere di identificarli e permettere loro l'accesso alla struttura sanitaria.

Registrazioni dell'attività svolta

E' fatto obbligo alle guardie particolari giurate riportare su apposito registro predisposto dalla Direzione di Presidio l'attività svolta durante il turno di servizio. Dovranno essere annotati tutti gli accadimenti considerati di rilievo. Il registro, per tutela della normativa in materia di privacy, viene conservato nel bureau della Direzione di Presidio e vi hanno accesso solo i soggetti autorizzati.

Le predette mansioni potranno essere dettagliate, integrate e modificate a seconda del fabbisogno di ogni singola Azienda. Sarà onere della Struttura preposta alla gestione del contratto comunicare all'operatore economico aggiudicatario il dettaglio delle attività spettanti agli operatori addetti alla sicurezza e quindi un "Piano Operativo".

1.2 IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo presunto dell'appalto per il periodo di 36 (trentasei) mesi è pari ad eur. 1.320.000,00 (iva esclusa), di cui eur. 935,00 non soggetti a ribasso d'asta per rischi interferenziali relativi alla sicurezza, l'importo totale incluso l' eventuale rinnovo per egual periodo (ex. Art. 29 D.Lgs. 163/06) ammonta ad eur. 2.640.000,00 (iva esclusa).
L'importo di Euro 1.320.000,00 (iva esclusa), per Azienda Ospedaliera, risulta così suddiviso:

Azienda Ospedaliera	Importo a base d'asta (al netto degli oneri d'imposta) per singola Azienda Ospedaliera	Oneri da rischi interferenziali (al netto degli oneri d'imposta) non soggetti a ribasso d'asta
Carlo Poma di Mantova	1.106.000,00	240,00

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Istituti Ospitalieri di Cremona (Presidio Ospedaliero di Vicomoscano)	214.000,00	695,00

Saranno accettate solamente offerte pari o inferiori rispetto all'importo della base d'asta complessiva ed agli importi delle singole basi d'asta delle Aziende Ospedaliere. Le offerte superiori all'importo della base d'asta complessiva ovvero alle singole basi d'asta delle Aziende Ospedaliere verranno escluse.
L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio Aziendale.
E' facoltà della Committente di prorogare il servizio per un periodo massimo di mesi sei previa adozione di apposito atto deliberativo nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara.

ART 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente documento, dal Disciplinare di Gara, dai relativi allegati, dal contenuto dell'offerta. In caso di contrasto tra il contenuto dell'offerta dell'operatore economico e le norme stabilite dal presente contratto e dai suoi allegati, saranno queste ultime a prevalere.
La stipula del contratto avverrà successivamente alla ricezione della nota di aggiudicazione definitiva, decorso il periodo dilatorio previsto dal co.10, art.11 del D.lgs 163/06, ed alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dalla documentazione di gara.
Spetta ad ogni singola Azienda Ospedaliera decidere la modalità di stipula del contratto con l'operatore economico aggiudicatario secondo quanto previsto dall'art.11,co.13, D.lgs 163/06.

ART 3. DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio oggetto di appalto avrà durata di 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla data fissata nel provvedimento di aggiudicazione definitiva, e comunque, dalla data di stipulazione del contratto.
Al termine del periodo di validità contrattuale, nel caso in cui la nuova procedura concorsuale di scelta del privato contraente cui affidare il servizio in esame non fosse stata ancora definita, l'operatore economico sarà comunque tenuto a prorogare il contratto e a proseguire la prestazione, su richiesta della singola Azienda Ospedaliera alle medesime condizioni tecnico – economiche e normative in essere a tale data, fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni.
Le Aziende Ospedaliere, inoltre, si riservano la facoltà di procedere singolarmente, in forma espressa, alla rinnovazione del contratto, conformemente alla normativa vigente, per un periodo massimo di ulteriori 36

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

mesi (trentasei), previa verifica della qualità del servizio reso oltre che della sussistenza delle condizioni di convenienza economica, alla luce dei vigenti prezzi di mercato

ART 4. NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI DELLA SICUREZZA

Ogni operatore della sicurezza dovrà:

a)indossare in perfetto ordine e pulizia la propria divisa fornita dall'operatore economico per cui presta servizio;
b)esporre il cartellino di riconoscimento che riporti nome, cognome, qualifica, foto e logo dell'operatore economico;
c)tenere sempre un comportamento che non leda l'immagine delle singole Aziende Ospedaliere, evitando di sostare all'esterno delle postazioni di servizio in atteggiamenti non compatibili con il decoro;
d)garantire la riservatezza e la privacy per ogni informazione ricevuta durante il rapporto di servizio;
e)interfacciarsi con l'utenza esterna ed interna sempre con la massima disponibilità, educazione e cortesia seppur con fermezza, evitando di assumere atteggiamenti provocatori ovvero di lasciarsi coinvolgere in alterchi, scambi di invettive o altro;
f)avere sempre al seguito gli strumenti che gli consentono di essere in costante collegamento con la propria centrale operativa e con le Forze dell' Ordine;
g)evitare di leggere quotidiani, riviste,etc. durante l'orario di servizio;
h)evitare di ascoltare musica attraverso lettori CD o MP3 e/o apparecchi radiofonici;
i)evitare di far uso durante l'orario di servizio di tablet ed altri strumenti multimediali a fini personali;
l)evitare di consumare pasti all'interno delle postazioni di servizio.
Gli operatori della sicurezza non possono in nessun caso concedere autorizzazioni di alcun genere a chiunque e per qualsiasi motivo. È fatto tassativo divieto agli addetti richiedere ovvero accettare compensi economici ovvero omaggi di ogni genere e a qualsiasi titolo. Laddove ne ricorressero gli estremi tale inosservanza sarà perseguita a norma di legge.

ART 5. ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'operatore economico dovrà individuare formalmente un Responsabile dell'esecuzione del contratto che si farà carico del coordinamento, della direzione e della gestione del servizio di sicurezza in oggetto. Dovrà assicurare la regolare esecuzione del servizio in tutte le aree di ogni singola Azienda

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Ospedaliera. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto sarà il medesimo per entrambe le Aziende Ospedaliere.
Sarà reperibile 24 ore su 24 e rappresenterà l'unica interfaccia delle singole Aziende per gestire eventuali reclami/disservizi e/o richieste relativamente al servizio prestato.
Il Responsabile dell'esecuzione del contratto dovrà assicurare la propria disponibilità ad incontri periodici con gli operatori di ogni singola Azienda Ospedaliera (Responsabili e collaboratori della Strutture amministrative preposte alla gestione dei servizi alberghieri/non sanitari e degli approvvigionamenti, Direzioni di Presidio, Referenti del Servizio di Portineria, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, etc..).
Tali incontri avranno cadenza mensile ed in base alle diverse esigenze/bisogni potranno essere implementati di comune accordo tra il Responsabile dell'esecuzione del contratto ed referenti di ogni singola Azienda Ospedaliera.
Il Responsabile dell'esecuzione del contratto provvederà, in caso di accadimenti particolarmente gravi per la sicurezza aziendale, a comunicare con una dettagliata relazione scritta, inviata alla Struttura preposta alla corretta esecuzione dell'appalto, entro e non oltre 24 ore dall'accaduto.
Il Responsabile dell'esecuzione del contratto, anche per temporanee assenze determinate (ferie, permessi, malattie, etc..), dovrà essere sostituito da professionista parimenti qualificato del quale dovranno essere notificati, con almeno una settimana di anticipo, i dati per iscritto alla competente Struttura amministrativa ovvero al Responsabile della Sicurezza Aziendale.

ART 6. PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

L'operatore economico dovrà provvedere all'esecuzione del servizio con proprio personale specializzato, munito di titolo e di opportune autorizzazioni per adempiere nel miglior modo possibile alle mansioni affidate. Chiunque tra il detto personale risultasse, a giudizio insindacabile di ogni singola Azienda, insubordinato o inadatto a erogare il servizio, dovrà essere prontamente allontanato e sostituito. Prima dell'avvio del servizio, l'operatore economico è obbligato a segnalare per iscritto, sotto la propria responsabilità, i dati relativi all'immatricolazione di ogni prestatore d'opera che sarà coinvolto nell'esecuzione del contratto e a fornire copia del proprio Libro Unico Lavoro. In caso di sostituzione del personale in servizio presso ogni singola Azienda, l'impresa dovrà comunicare alla competente Struttura amministrativa ovvero al Responsabile della Sicurezza Aziendale , con almeno 2 giorni di anticipo, i dati del nuovo operatore della sicurezza che, comunque, dovrà possedere i requisiti previsti dal presente contratto e le medesime qualifiche professionali della persona sostituita. Il nuovo addetto alla sicurezza nella prima fase dell'inserimento sarà affiancato da un operatore esperto.
L'impresa dovrà regolarmente soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali e alle assicurazioni infortuni per quanto riguarda i propri

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

dipendenti, con regolari attestazioni da parte degli organi competenti; dovrà quindi fornire agli enti la documentazione necessaria certificante l'adempimento degli obblighi assicurativi e contrattuali.

ART 7. TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE

L'Impresa dovrà riservare al proprio personale il trattamento giuridico previsto dalla vigente normativa e dai CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti il servizio oggetto del presente appalto.
L'operatore economico aggiudicatario avrà l'onere di utilizzare in via prioritaria i lavoratori del precedente appalto, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico organizzative previste per l'esecuzione della prestazione di servizi oggetto del presente Capitolato Speciale di Gara.

ART 8. RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

È a carico dell'operatore economico la responsabilità penale e civile conseguente all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto. L'operatore economico solleva ogni singola Azienda dalle responsabilità relative agli eventuali danni a persone e a cose derivanti dall'esecuzione del servizio, da incuria, da mancato o incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa o incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera.
Il risarcimento degli eventuali danni materiali che dovessero derivare da negligenza dell'operatore economico e le spese dirette e indirette derivanti dai danni indicati saranno a totale carico dell'operatore economico.
A tal fine, l'impresa dovrà produrre idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile per i danni a persone, animali o cose arrecati durante l'esecuzione del contratto o comunque per fatti riconducibili al servizio prestato, per un massimale di € 5.000.000,00 per sinistro a persone e per danni a cose. Si precisa che con l'espressione "persone" si intendono i degenti, i dipendenti di ogni singola Azienda e i terzi in genere, mentre con l'espressione "cose" s'intende ogni bene mobile e immobile di proprietà della singola Azienda ovvero degli altri soggetti sopra indicati. Si precisa che tale polizza dovrà avere durata pari al periodo di efficacia del contratto e sarà richiesta dopo l'aggiudicazione.
Il possesso di tale polizza è propedeutico alla sottoscrizione dei contratti con ogni singola Azienda Ospedaliera.

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

ART.9 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia delle assunte obbligazioni e della regolarità dell'esecuzione del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, presso le singole Aziende Ospedaliere interessate, secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, entro il termine indicato dalle Aziende stesse, una cauzione pari al 10% (diecipercento) dell'ammontare complessivo del servizio (iva esclusa).
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, fatta salva ogni azione per eventuale maggior danno.
L'importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso d'asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima.
La garanzia deve essere costituita, a scelta dalla Ditta aggiudicataria, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta dell'Azienda Ospedaliera.
Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto oggetto della presente procedura di gara.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, la garanzia fideiussoria, salvo diversa comunicazione delle singole Aziende Ospedaliere, deve intendersi automaticamente svincolata del 20% alla conclusione di ciascun anno di fornitura del servizio.
L'ammontare residuo del 20% resterà vincolato fino alla data di scadenza della garanzia stessa e sarà svincolato, previa deduzione di eventuali crediti dell' Azienda Ospedaliera verso la Ditta aggiudicataria a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini tale ammontare residuo non potrà essere svincolato finché:

- non siano state definite le eventuali controversie;
- non sia stata liquidata l'ultima fattura;
- non siano state definite tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra eventuale pendenza.

In ogni caso, il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte delle singole Aziende Ospedaliere.
La cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dei contratti e, comunque, non prima della costituzione della cauzione definitive.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

In caso di proroga/rinnovo del servizio/fornitura oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga/rinnovo.
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per l'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, l'operatore economico dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 20 (venti) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della singola Azienda Ospedaliera.
È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
È facoltà delle singole Aziende Ospedaliere incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI 45000 e della serie UNI CEI ISO 9000.
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala il possesso del requisito e lo documenta allegando copia della relativa attestazione.

ART.10 DUVRI E COSTI DELLA SICUREZZA

Ai sensi della legge n. 123 del 3/08/2007 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", le singole Aziende Ospedaliere hanno redatto il **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze** (di seguito DUVRI), Allegati (C e D) al Disciplinare di Gara, e hanno quantificato i costi per evitare i rischi da interferenza come previsto dall'art. 1.2. del presente Capitolato Speciale di Gara.
Tale somma, **compresa nella base d'asta**, non è soggetta a ribasso e l'impresa è tenuta a utilizzarla per adottare gli accorgimenti indicati nei DUVRI al fine di ridurre i rischi da interferenza.
I DUVRI, e i costi in esso quantificati, potranno essere aggiornati dalle singole Aziende Ospedaliere entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva anche su proposta dell'operatore economico aggiudicatario.
I costi per la sicurezza c.d. da "rischio specifico", legati ai rischi propri dell'attività delle imprese, ove presenti, dovranno essere esplicitamente indicati nella formulazione dell'offerta economica, pena l'esclusione.

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

ART 11. PERIODI DI PROVA

Per i primi sei mesi l'appalto verrà conferito a titolo di prova al fine di permettere alle Aziende Ospedaliere una valutazione sull'operato della Ditta aggiudicataria. Le singole Aziende Ospedaliere, qualora la valutazione a loro insindacabile giudizio abbia risultato negativo, procederanno alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. In tal caso all'operatore economico spetterà il corrispettivo dei servizi già erogati escluso ogni altro rimborso o indennizzo di qualsiasi tipo.
In caso di risoluzione del contratto per mancato superamento della prova l'operatore economico aggiudicatario dovrà impegnarsi ad assicurare l'effettuazione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un pubblico servizio.
Sarà facoltà della singola Azienda Ospedaliera scorrere la graduatoria vigente.

ART 12. PENALI E SANZIONI PER L'INADEMPIMENTO

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, le Aziende Ospedaliere si riservano, a loro discrezione e senza formalità, di applicare le seguenti penali:

- mancata osservanza degli orari previsti per l'esecuzione del servizio, eur. 1.000,00;
- mancato rispetto delle norme comportamentali di cui all'art. 4, eur. 1.000,00
- inosservanza dei tempi previsti per l'esecuzione degli interventi, eur. 1.000,00;
- mancata prestazione di una componente dei servizi richiesti, eur 1.000,00;
- mancata o imprecisa esecuzione dei report e delle relazioni richieste per l'esecuzione del contratto, eur.500,00;
- mancata compilazione, contraffazione o manomissione dei registri di servizio, eur. 500,00;

L'applicazione di tre penalità, autorizza la singola Azienda Ospedaliera a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto della singola Azienda Ospedaliera al risarcimento di ogni eventuale danno.
Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
La singola Azienda Ospedaliera tramite la preposta Struttura Amministrativa, verifica periodicamente la regolarità del servizio e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale di Gara e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate.
Nel caso in cui l'operatore economico incorra in violazione, omissione o disapplicazione delle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale di Gara, degli atti di gara o del contratto, riceverà una lettera di contestazione da

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

parte della singola Azienda Ospedaliera, avverso la quale l'operatore economico è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo della singola Azienda Ospedaliera.
In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, le singole Aziende Ospedaliere procederanno ad applicare le suddette penalità senza ulteriori indugi.

ART 13. FATTURAZIONE, TERMINI DI PAGAMENTO, INTERESSI MORATORI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La fatturazione e i relativi pagamenti relativi al servizio di vigilanza verranno effettuati mensilmente, in via posticipata, a partire dalla data di effettivo avvio delle prestazioni di servizi.
I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture (data di protocollo aziendale).
Tutte le fatture emesse dall'impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara).
Tutte le fatture dovranno essere trasmesse rispettivamente ed esclusivamente ai seguenti indirizzi:

per l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova
-Ufficio Protocollo Generale dell'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, sito in Strada Lago Paiolo, 10 – 46100 Mantova, esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.aopoma.it;

per l'Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona
-invio a mezzo PEC al seguente indirizzo: direttore.ragioneria@pec.ospedale.cremona.it
-invio a mezzo mail al seguente indirizzo: ragioneria@ospedale.cremona.it
-invio a mezzo posta al seguente indirizzo: AO Istituti Ospitalieri di Cremona - Viale Concordia 1 - 26100 Cremona.

Gli invii ai suddetti recapiti sono da intendersi alternativi.
Le Aziende Ospedaliere non daranno luogo ai pagamenti delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute da ogni singola Azienda per inadempienze contrattuali.
Le Aziende Ospedaliere non riconosceranno il corrispettivo nel caso in cui l'operatore economico effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dalle Strutture competenti.

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dall'operatore economico, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di arrivo presso le Aziende Ospedaliere della nota di accredito.
In caso di ritardo nei pagamenti verrà applicato , su richiesta dell'operatore economico aggiudicatario, quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e ss.mm.ii..
Qualora il soggetto aggiudicatario sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio, i pagamenti saranno effettuati unitariamente ed esclusivamente all'Impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna Impresa raggruppata. A seguito di formale richiesta a tutte le Imprese raggruppate, potrà eventualmente essere concessa deroga a quanto stabilito.
La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii..
L'Appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alle Aziende Ospedaliere ed alle Prefetture-Ufficio territoriale del Governo competenti per territorio della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L' operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare a ciascuna Azienda Ospedaliera gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati ai pagamenti riferiti alla presente fornitura esclusivamente nei seguenti casi:
a) qualora non abbia avuto in precedenza rapporti commerciali con le Aziende Ospedaliere;
b) qualora abbia identificato per la presente fornitura un conto specifico diverso da quello in precedenza comunicato ai sensi dell'art. 3 , comma 7, della L. 136/2010.
Regione Lombardia, con Deliberazione di Giunta n. VIII/010936 del 30 dicembre 2009 ha incaricato Finlombarda SpA di procedere al pagamento diretto dei fornitori di beni e servizi.
L'operatore economico, pertanto, riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla Società Finlombarda SpA.

ART 14. RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di inadempimento, la risoluzione del contratto è regolata dalle disposizioni del codice civile.
Ciascuna delle Aziende Ospedaliere potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) dopo l'applicazione di n. 3 penali;
b) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte delle Aziende Ospedaliere;

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

c)in caso di cessione dell'Impresa, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
d) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto d'appalto;
e) allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale dell'operatore economico;
f) in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
g) qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 36 del DPR n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'operatore economico è obbligato a comunicare alle Aziende ospedaliere le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organo di amministrazione);
h) in caso di cessione in subappalto non autorizzata dalla singola Azienda Ospedaliera;
i) in caso di cessione del contratto non autorizzata;
j) in caso di inosservanza delle norme di legge, in materia di lavoro e previdenza, prevenzioni, infortuni e sicurezza;
k) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

Le Aziende Ospedaliere hanno, inoltre, facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti casi:
a) l'operatore economico non esegua la prestazione di servizi in modo strettamente conforme alle disposizioni del presente Capitolato;
b) l'operatore economico non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione delle Aziende Ospedaliere di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
c) l'operatore economico si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e di mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
d) l'operatore economico sospenda l'esecuzione del contratto, per motivi imputabili al fornitore medesimo.
In caso di risoluzione del contratto per una delle cause sopra indicate, le Aziende Ospedaliere incamereranno a titolo di penale e di indennizzo l'intera

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

cauzione definitiva prestata dall'operatore economico, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della servizio.
In caso di risoluzione del contratto, ciascuna delle Aziende Ospedaliere affiderà ad altro operatore economico il servizio. In tale caso le Aziende Ospedaliere hanno facoltà di utilizzare la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente Capitolato.
Nessun indennizzo è dovuto all' operatore economico aggiudicatrio inadempiente.
Le Aziende Ospedaliere si riservano la facoltà, di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c, in qualsiasi momento lo ritenessero opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi all'operatore economico con Raccomandata AR almeno 30 gg. consecutivi prima, nei seguenti casi:
a) in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale;
b) qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP e/o Agenzia Regionale Centrale Acquisti) provvedesse alla stipula di convenzioni per la fornitura di servizi analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato a condizioni economiche inferiori e l'operatore economico aggiudicatario non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni.
Nei suddetti casi di recesso, l'operatore economico non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle prestazioni di servizi effettuate, purché regolari, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi eventuale ed ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

ART 15. SUBAPPALTO

L'operatore economico aggiudicatario è obbligato a far fronte, in modo autonomo, a tutte le incombenze derivanti dalle attività oggetto dell'appalto.
E' vietato il subappalto o il sub affidamento in cottimo della prestazione di servizi in oggetto per una quota superiore al 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo a base d'appalto, pena la risoluzione contrattuale in danno.
Il subappalto dovrà essere formalizzato secondo la disciplina di cui all'art.118 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

ART 16. CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto all'operatore economico aggiudicatario cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo il contratto di prestazione di servizi oggetto del presente Capitolato, salvo quanto previsto dall'art.116 del D. Lgs. 163/2006.

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

ART 17. CESSIONE DEI CREDITI

È consentita esclusivamente la cessione totale del credito.
La cessione del credito deve essere conforme alle condizioni contrattuali contenute nel presente Capitolato.
Non sono cedibili le fatture oggetto di contestazione. La cessione del credito non è efficace senza espressa autorizzazione delle singole Aziende Ospedaliere. In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare alle Aziende Ospedaliere copia legale dell'atto di cessione. Ciascuna delle Aziende Ospedaliere non può essere chiamata a rispondere dei pagamenti effettuati prima della notifica predetta.
Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ed ii. si precisa che anche i cessionari di crediti sono tenuti ad indicare il Codice Identificativo di Gara (CIG) di gara e ad anticipare i pagamenti dell'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità sui flussi finanziari si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti quindi ai movimenti tra Aziende Ospedaliere e cessionario, il quale deve conseguentemente segnalare a ciascuna Azienda Ospedaliera il conto corrente dedicato

ART 18. VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario non hanno effetti nei confronti delle Aziende Ospedaliere sino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia:
a)proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991, n. 187;
b) documentato il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione richiesti al soggetto aggiudicatario.
L'eventuale cessione totale o parziale del contratto, non autorizzata, fa sorgere in capo alle Aziende Ospedaliere il diritto alla risoluzione dello stesso con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento danni e delle spese sostenute.

ART 19. REVISIONE PREZZI

I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi per i primi 12 (dodici) mesi di servizio. La revisione può essere richiesta dalla parte interessata solo decorso il primo anno della prestazione di servizi; la richiesta sarà valutata a seguito di apposita istruttoria da effettuarsi con riferimento alle rilevazioni di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006. In assenza di tali rilevazioni, la revisione sarà calcolata con l'applicazione dell'indice ISTAT FOI Nazionale Generale (indice

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” pubblicato sul Bollettino mensile dell’Istituto Centrale di Statistica) dei prezzi al consumo medio dell’anno, riferito al mese precedente della scadenza annuale del contratto.
La richiesta di revisione corredata dalla documentazione giustificativa dell’aumento, dovrà essere inoltrata a ciascuna Azienda Ospedaliera entro 60 giorni dalla scadenza annuale del contratto.

ART 20. CONVENZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA LEGGE N. 488/1999 E DELL’ART.1, COMMA 455 DELLA LEGGE N. 296/2006

Qualora nel corso della vigenza del presente contratto venisse attivata apposita convenzione da parte di Consip SpA e/o dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti, comprendente la prestazione di servizi oggetto del presente Capitolato, l’ Azienda Ospedaliera Azienda di Mantova procederà, in caso di prezzi superiori a tali convenzioni, ad apposito negoziato al fine di aggiornare le condizioni economiche di fornitura. In caso di mancato adeguamento, ciascuna Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura.

ART 21. FORME COLLETTIVE DI ACQUISTO

In attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con D.C.R. Lombardia n. 462 del 13.03.2002, dalla D.G.R. Lombardia VII/12101 del 14.02.2003 e dalla D.G.R. Lombardia n. VII/12528 del 28.03.2003 che auspicano forme consorziate di acquisto tra gli Enti del S.S.R, l’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova ha sottoscritto con le Aziende sotto indicate un accordo per attivare modalità di acquisto a livello aggregato.
Tale accordo ha trovato ulteriore fondamento nelle delibere di Giunta Regionale che di anno in anno dettano le “Regole di gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale” le quali, nello stimolare forme d’aggregazione per acquisti ed appalti nell’ambito del S.S.R., pongono l’accento su “gare aziendali aperte ad adesioni successive”.
L’accordo in argomento consente agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito della presente procedura, saranno dichiarati aggiudicatari, l’estensione del contratto.
Pertanto, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, al soggetto individuato come aggiudicatario potrà essere chiesto di estendere la prestazione di servizi anche ad una o più delle Aziende più avanti indicate.
Il limite massimo della soglia di estensione non deve superare complessivamente il 500% dell’importo di aggiudicazione del lotto di gara.
La durata di quest’ultima prestazione di servizi coinciderà con il residuo periodo di durata contrattuale stabilito dalla gara originaria.

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

E' consentita a ciascuna Azienda aderente all'accordo una sola adesione nell'ambito del periodo contrattuale, alle medesime condizioni dell'aggiudicazione in argomento.
Per il resto, questa Amministrazione Aggiudicatrice resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra fornitore ed Azienda Sanitaria cui viene esteso l'accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.
Il fornitore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.
Le Aziende Ospedaliere/Sanitarie che hanno aderito all'accordo interaziendale per la disciplina delle forme aggregate riguardanti le fornitura di beni e l'appalto di servizi sono le seguenti:

A. O. Carlo Poma di Mantova;
A. O. Desenzano del Garda (Brescia);
A. O. Istituti Ospitalieri di Cremona;
A. O. Mellino Mellini di Chiari (Brescia);
A. O. Ospedale Maggiore di Crema;
A. O. Papa Giovanni XXIII di Bergamo;
A. O. Provincia di Lodi;
A. O. Spedali Civili di Brescia;
A. O. Treviglio Caravaggio (Bergamo);
A. O. Seriate (Bergamo);
A. O. Provincia di Pavia;
A.S.L. Provincia di Brescia;
A.S.L. Provincia di Cremona;
A.S.L. Vallecamonica-Sebino;
A.S.L. Provincia di Lodi;
A.S.L. Provincia di Mantova;
A.S.L. Provincia di Pavia;
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia (Bs)

ART 22. CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE

I contratti di prestazione di servizi oggetto del presente Capitolato non conterranno la clausola compromissoria.
Le eventuali controversie saranno devolute al giudice ordinario competente.
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'operatore economico aggiudicatario e le Aziende Ospedaliere, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha la sede legale ciascuna delle Aziende Ospedaliere. Nelle more di un eventuale giudizio, l'operatore economico non potrà sospendere il servizio. In caso contrario ciascuna delle Aziende Ospedaliere ha facoltà di rivalersi, senza formalità alcuna, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse ed in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

In caso di forme collettive d'acquisto detta competenza è assegnata in via esclusiva al Foro del luogo ove ha sede l'Azienda Ospedaliera interessata.

ART 23. NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato nel presente Capitolato Speciale di Gara, si fa espresso richiamo alle norme del Codice Civile.

ART 24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali riguardanti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono, sotto qualunque forma, oggetto di trattamento da parte dell'Azienda Ospedaliera Capofila secondo le seguenti modalità:
a) il trattamento riguarda qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati;
b) il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantirne la sicurezza;
c) il trattamento dei dati avverrà secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelarne la riservatezza, con la garanzia che verranno richiesti solo i dati indispensabili per gli scopi del trattamento;
d) il trattamento dei dati può essere effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
e) i dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti l'attività delle Aziende Ospedaliere,connesse con la presente procedura di gara e con i successivi adempimenti di legge;
f) i dati personali potranno essere conosciuti dal personale addetto allo svolgimento delle mansioni amministrativo contabili e tecniche connesse alle finalità sopra descritte;
g) la conoscenza dei dati da parte dei soggetti sopra indicati sarà limitata ai dati necessari per l'espletamento dei rispettivi compiti;
h) la natura del conferimento di tali dati è OBBLIGATORIA; l'eventuale rifiuto può comportare l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
i) I dati possono essere comunicati ai soggetti o alle categorie di soggetti titolari di un diritto di accesso;
j) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, cui si rinvia.
Il Titolare del trattamento dei dati delll'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, con sede legale in Strada Lago Paiolo, 10 – 46100 Mantova, è il Direttore Generale, che ne è il Legale rappresentante.

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Il Dirigente della Struttura
Tecnico Economale e dei Servizi
(Dr. Alberto Bassi)